

**Regolamento
sui medici delegati**
(del 30 settembre 1998)

IL CONSIGLIO DI STATO
DELLA REPUBBLICA E CANTONE TICINO

visti gli art. 22, 23, 26, 27 e 64 cpv. 2 della legge 18 aprile 1989 sulla promozione della salute e il coordinamento sanitario (legge sanitaria),

decreta:

Scopo

Art. 1 ¹Questo regolamento precisa e definisce i compiti, i requisiti per la designazione e la retribuzione dei medici delegati.

²Il Dipartimento della sanità e della socialità è l'Autorità competente per l'applicazione di questo regolamento.¹

Circondari sanitari

Art. 2 ¹Il territorio del Cantone è suddiviso in circondari sanitari, definiti dal Dipartimento.

²Per ogni circondario è designato un medico delegato.

³Ogni medico delegato designa tra i medici delegati un suo supplente e concorda con questi le assenze; ne dà comunicazione tempestiva al Medico cantonale.

Medici delegati

Art. 3 ¹Possono essere designati medici delegati tutti i medici autorizzati all'esercizio della professione nel Cantone, che dispongono di una formazione adeguata ai compiti previsti dal regolamento.

²Il Dipartimento, previo pubblico concorso, designa i medici delegati entro l'anno successivo alle elezioni politiche cantonali e li attribuisce ai rispettivi circondari. Il mandato ha di regola una durata di quattro anni.

Compiti dei medici delegati

Art. 4 ¹Il medico delegato svolge le funzioni previste dalla legge, da questo regolamento e quelli che gli sono attribuiti dal Medico cantonale e/o dalle competenti autorità comunali del circondario.

²Spetta in particolare al medico delegato:

- a) l'esecuzione e lo sviluppo dei provvedimenti di medicina preventiva richiesti dalle circostanze e d'intesa con il Medico cantonale, a favore di tutta la popolazione residente nel circondario;
- b) l'attuazione dei provvedimenti idonei a combattere le malattie trasmissibili previsti dalla legislazione federale e la vigilanza sulla loro corretta esecuzione;
- c) l'esecuzione di compiti di medicina fiduciaria, attribuiti dal Medico cantonale;
- d) l'esecuzione dei compiti di medicina legale, forense e ufficiale, ordinati dall'Autorità giudiziaria e dal Medico cantonale, o richiesti dall'Autorità di polizia. Per l'esecuzione delle ispezioni su cadaveri può valersi della collaborazione dell'Istituto cantonale di patologia;
- e) la collaborazione con le competenti Autorità cantonali e comunali nella realizzazione di iniziative d'informazione della popolazione, di educazione alla salute e di prevenzione delle malattie e dei comportamenti nocivi di incidenza sociale.

³Il medico delegato ordina in via provvisoria i provvedimenti sanitari urgenti, che ritiene necessari per evitare o limitare pericoli gravi e imminenti per la salute della popolazione nel suo circondario. Egli deve darne immediata informazione al Medico cantonale.

⁴Il medico delegato s'impegna a seguire regolarmente gli aggiornamenti specifici inerenti i compiti elencati, promossi dal Collegio e dal Medico cantonale.

Collegio dei medici delegati

Art. 5 ¹I medici delegati sono diretti e coordinati dal Medico cantonale.

²I medici formano un collegio, presieduto da uno di essi. Il Medico cantonale vi partecipa di diritto.

¹ Cpv. modificato dal DE 12.3.2002; in vigore dal 15.3.2002 - BU 2002, 76.

Presidente del collegio

Art. 6 1Il Presidente del Collegio riceve le segnalazioni e le proposte dei medici delegati e collabora con il Medico cantonale e con il Dipartimento. Organizza le attività dei medici delegati, li riunisce almeno una volta all'anno per giornate di studio e di aggiornamento e stende un programma e un rapporto d'attività.

2È retribuito con una indennità annuale stabilita dal Dipartimento.

Indennità**a) principio**

Art. 7 1I medici delegati, per l'esecuzione dei compiti loro attribuiti dalla vigente legislazione sanitaria e per ogni altro mandato loro conferito, percepiscono dallo Stato e dai privati le indennità fissate in questo regolamento. Lo Stato riconosce un'indennità di base e un compenso per ogni prestazione particolare.

2Le indennità previste dagli artt. 9, 10, 11 e 12 sono aumentate del 10% quando l'indice svizzero dei prezzi al consumo (1982=100) registra, rispetto al valore base di computo (dicembre 1997), un aumento del 10%. L'adeguamento avviene il 1° gennaio dell'anno successivo a quello dell'aumento (10%).

b) indennità di base

Art. 8 1L'indennità di base è di fr. 2000.-- annui.

2Essa rappresenta il corrispettivo per le piccole attività amministrative del medico delegato per la sua collaborazione con l'autorità sanitaria e per le mansioni di carattere generico, che non possono essere quantificate in modo specifico.

3L'indennità di base può essere aumentata in base ad accordi particolari per situazioni straordinarie.

c) tariffa per prestazioni particolari

Art. 9 I compensi per le singole prestazioni particolari a carico del Dipartimento sono calcolati in base alla seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario OMCT-FTAM):

	voce	Frs
001	visita agli apprendisti	40
002	visite ai dipendenti dello Stato richieste dal Medico cantonale	80
003	visite e sopralluoghi richiesti dall'Ufficio di sanità per edifici di uso pubblico e collettivo, in quanto non siano da retribuirsi dai privati	120/ora +trasferta
004	attività richieste dal Medico cantonale per misure volte a limitare la propagazione di malattie e a mantenere/promuovere la salute dei cittadini, in quanto non siano da retribuirsi dai privati	120/ora +trasferta

d) tariffa applicabile

Art. 10 Per prestazioni date prevalentemente a favore dei privati, i medici delegati possono esigere compensi calcolati secondo la seguente tariffa (costi di trasferta secondo tariffario (OMCT-FTAM):

	voce	Frs
005	visite prescritte da specifiche disposizioni o richieste dall'Autorità cantonale al personale di prestini, pasticcerie, alberghi, esercizi pubblici con il rilascio del certificato	60 +esami speciali
006	visite d'idoneità psicofisica per gli operatori sanitari oltre il settantesimo anno d'età	60
007	visite ordinate dalla Sezione della circolazione per la stesura di certificati ufficiali	60
008	visita di controllo per la dichiarazione di abitabilità/inabitabilità di case o locali	60/200 +trasferta
009	presenza all'esumazione di una salma	80 +trasferta
010	sopralluoghi richiesti da privati o eseguiti nel loro interesse	60-150 +trasferta

e) tariffa per prestazioni medico-legali e di polizia

Art. 11 Per prestazioni medico-legali ordinate dall'Autorità giudiziaria, dal Medico cantonale, dalle Autorità di polizia e sanitarie o richieste da privati possono essere fatturati compensi calcolati secondo la seguente tariffa:

	voce	Frs
011	consultazione semplice su fatti esposti al medico dall'Autorità giudiziaria per trarne giudizio di comportamento	30-60
012	visita semplice comandata d'ufficio su persona vivente, con breve rapporto	60-150
013	perizia medica con rapporto, su persona vivente, intesa a constatare e riferire su determinati fatti e stabilire la causa e la natura (primo esame fisico, primo esame psichico, ogni ulteriore esame, esami di laboratorio, esami speciali)	secondo tariffa OCMT-FTAM
014	perizie desunte dagli atti: a) consultazione, coordinazione degli atti: per ogni gruppo di 10 pagine di protocollo o loro frazione superiore alle metà (le frazioni inferiori alle 5 pagine non vengono computate): b) eventuali convocazioni di testi o imputati per ulteriori chiarimenti, per persona: c) eventuali visite integrative: d) elaborazione critica e stesura della perizia:	65 65 65 65-150
015	Esame semplice di cadavere per constatazione di legge, con eventuale piccolo rapporto: a) entro il raggio di 2 km: b) di notte:	110 165
016	prelievo per alcoolemia su persona vivente (+28 franchi di trasferta se richiesto unicamente questo atto)	18
017	prelievo per alcoolemia su cadavere	160
018	comparizione del medico quale perito davanti a qualsiasi funzionario o Autorità giudiziaria	110-300
019	esami di laboratorio ed esami speciali (da aggiungersi alle visite e alle perizie) secondo tariffa cantonale per le casse malati	secondo tariffa OMCT-FTAM
020	indennità chilometriche oltre il raggio di 2 km	

Art. 12 ¹Per il servizio nelle carceri pretoriali, nelle celle di polizia o per casi che richiedono un intervento di polizia, il Medico cantonale, d'intesa con il Dipartimento delle istituzioni, può istituire localmente Servizi di picchetto medico notturno e/o festivo.

²La retribuzione a carico del Dipartimento delle istituzioni è di:

	voce	Frs
021	picchetto notturno nei giorni feriali	80
022	picchetto festivo (con due notti) oppure normale picchetto di sabato e domenica	300

³Turni e recapiti sono comunicati ai posti di polizia e agli organi di esecuzione della pena interessati; eventuali costi per il collegamento (apparecchi di ricerca persona) sono assunti dallo Stato.

f) tariffe speciali

Art. 13 Tariffe per l'esecuzione di compiti speciali organizzativi, promozionali ed informativi, connessi con provvedimenti di prevenzione generale e di promozione della salute, possono essere aggiunte dal Dipartimento.

Pagamento delle prestazioni

Art. 14 Le indennità e i compensi dovuti dallo Stato ai medici delegati sono computati per anno civile sulla base dei dati desunti dalla distinta delle prestazioni che i medici stessi inoltrano all'Ufficio di sanità del Dipartimento, alla fine dell'anno.

Controllo

Art. 15 ¹L'Ufficio di sanità esercita il controllo sull'esatta applicazione della tariffa e decide sulle contestazioni.

²Contro le decisioni dell'Ufficio di sanità è dato reclamo.

³Contro le decisioni sul reclamo è dato ricorso al Consiglio di Stato.

Norma transitoria

Art. 16 I mandati dei medici delegati in carica fino al 31 luglio 1998 continuano alle condizioni previste da questo regolamento salvo l'espressa rinuncia degli interessati, da comunicare in forma scritta al Dipartimento entro il 15 ottobre 1998.

Norma finale

Art. 17 ¹È abrogato il regolamento sui medici delegati e scolastici del 16 gennaio 1991.

²Il presente regolamento è pubblicato nel Bollettino ufficiale delle leggi e degli atti esecutivi del Cantone Ticino ed entra immediatamente in vigore.²

Pubblicato nel BU **1998**, 301.

² Entrata in vigore: 2 ottobre 1998 - BU 1998, 301.